

I CONTROLLI

CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI ESTERNI

Le decisioni della maggioranza e gli amministratori assumono in ordine alla gestione della S.p.A. sono soggette ad una serie di controlli che vengono distinti in interni ed esterni. All'interno della società può svolgere una funzione di controllo anche l'azionista di minoranza. Questi in genere esercita i poteri spettantigli nel proprio personale interesse e poco si preoccupa degli interessi altrui. Per questo motivo la possibilità di affidare all'iniziativa dei singoli soci la verifica della legittimità delle scelte della maggioranza, trova comunque un limite nell'impossibilità di conferire i necessari poteri e chi agisce pur sempre nel proprio privato interesse.

La S.p.A. è dotata di un organo specificatamente dedicato a controlli. Nel sistema tradizionale tale organo è il collegio sindacale, mentre nel sistema monistico è il comitato per il controllo sulla gestione e nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza.

Prima della riforma del 2003, il controllo affidato ai sindaci non è mai stato soddisfacente. La ragione di tale scarsa efficienza risiede nel meccanismo di nomina: i sindaci sono in genere nominati dalla stessa maggioranza che hanno nominato gli amministratori, il cui operato dovrebbe essere l'oggetto del loro controllo. A ciò va aggiunto che quella stessa maggioranza determina anche il loro compenso. Posto che nessuno è disposto a valorizzare il ruolo del proprio controllore, la funzione di sindaco era tradizionalmente sotto remunerata con ovvie conseguenze sull'impegno dei soggetti chiamati a ricoprirla.

L'attività della società viene poi costantemente tenuta sotto controllo dal punto di vista contabile. Gli amministratori sono responsabili della regolare tenuta della contabilità e un revisore esterno è preposto a verificare l'adempimento di tale obbligo e la correttezza della documentazione. Tali funzioni nelle società meno complesse possono essere svolte dal collegio sindacale.

Esiste poi un controllo esterno, nel profilo dell'organo cui sono stati affidati poteri di decisione, che è stato da alcuni considerato interno quanto agli interessi tutelati. E' il controllo giudiziario sull'amministrazione.

Quelli indicati compongono il sistema dei controlli di cui sono sottoposte tutte le S.p.A.. La legislazione degli ultimi trent'anni ha gradualmente potenziato l'apparato dei controlli che è più complesso ed incisivo nell'ambito delle società quotate. In linea teorica poi, nulla impedisce ai soci di ampliare i diritti di controllo dei singoli e di creare strumenti di controllo ulteriori. Non risulta, però, che questa possibilità venga sfruttata nella prassi pratica.

IL COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE E NOMINA

Il collegio sindacale, ai sensi del 2397, è composto da tre o cinque membri effettivi. La legge prevede poi che siano nominati anche due sindaci supplenti, destinati a sostituire automaticamente il membro che dovesse venire meno per qualsivoglia causa diversa dalla revoca, al fine di assicurare in ogni momento che l'organo sia operativo nella sua completezza. Il 2401, infatti, detta le regole per la sostituzione dei sindaci venuti meno a causa di morte, rinuncia o decadenza, prevedendo i meccanismi di ingresso dei supplenti, i quali resteranno in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla loro conferma o alla nomina di nuovi membri. Questi scadranno insieme agli altri membri del collegio. Se con i supplenti non è possibile completare la composizione dovrà essere convocata l'assemblea affinché vi provveda. I sindaci possono essere soci o non soci e la legge prevede che essi debbano soddisfare requisiti di professionalità e indipendenza.

Con riguardo alla professionalità è previsto di almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili del ministero della giustizia, mentre i restanti, se non iscritti devono essere scelti fra gli iscritti agli Albi professionali individuati dal ministero ai professori universitari in materie economiche e giuridiche (2397,2). Qualora al collegio sia attribuito anche il controllo contabile, tutti i componenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Quanto all'indipendenza e 2399 prevede che non possono essere eletti alla carica di sindaco il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, agli amministratori di società controllate, della società controllante e di quelle sottoposte a comune controllo.

Come per gli amministratori sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Le cause di ineleggibilità, così come la mancanza dei requisiti soggettivi determinano per i sindaci l'automatica decadenza.

Lo statuto può altresì prevedere un limite alcuno degli incarichi in collegi sindacali e di altre società (2399, ultimo comma). Tale norma è stata introdotta per consentire alle società di operare una selezione a reprimere il malcostume diffuso in passato di professionisti che ricoprivano cariche sindacali in decine di società diverse. È stato inoltre previsto (2400, ultimo comma) che indipendentemente da ogni previsione statutaria e dalla presenza di

clausole sul cumulo, al momento della nomina e prima dell'accettazione sono resi noti all'assemblea gli incarichi da essi ricoperti presso altre società.

I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo, mentre successivamente la nomina spetta all'assemblea che nomina anche il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e a differenza di quanto avviene in materia di amministratori, lo statuto non può modificare la durata. La scadenza viene fatta coincidere dal 2400 con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio: la cessazione dei sindaci a effetto soltanto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati dall'assemblea esclusivamente per giusta causa e la relativa deliberazione deve essere approvata con decreto del tribunale sentito l'interessato (2400,2).

FUNZIONI E POTERI

I doveri del collegio sono stabiliti dal 2403: *il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.*

Controllo di legalità: primo dovere del collegio sindacale è quello di vigilare sull'azione degli amministratori al fine di verificare che questa sia sempre conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui la deliberazione non si è ritenuta legittima e l'obbligo del collegio a intervenire, se del caso promuovendo nell'impugnazione, o attivando ogni altro rimedio utile.

Rispetto dei principi di corretta amministrazione: il collegio non è chiamato a sindacare le scelte gestionali o la loro opportunità. Ciò che il collegio è chiamato a fare è una costante verifica metodologica relativamente al procedimento adottato dagli amministratori per l'assunzione di tali scelte.

Adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: il collegio è chiamato non solo a valutare l'adeguatezza dei sistemi adottati dagli amministratori, ma anche il loro concreto funzionamento. E' dunque richiesto all'organo di controllo di condurre una vigilanza sistematica al fine di assicurare che tali assetti siano applicati in maniera corretta da parte della società.

Il collegio sindacale, a differenza degli organi di controllo previsti nei sistemi alternativi, può essere chiamato a svolgere anche la funzione di controllo contabile. Ciò può avvenire, per disposizione statutaria, nelle società chiuse e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Si tratta delle S.p.A. a struttura più semplice dal punto di vista della compagine sociale in quanto prive di società controllate.

Nell'espletamento dei propri poteri e i sindaci sono dotati di poteri individuali e collegiali. Essi possono procedere (2403-bis) anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e danno accesso ad ogni informazione concernente la gestione. Non può essere posta restrizione alcuna alla loro diritto di informazione.

Al fine di assicurare il collegio si è sempre informato dell'evoluzione della gestione il 2405 prevede che membri siano tenuti a partecipare non solo alle riunioni del collegio stesso, ma anche alle riunioni dell'assemblea, del cda e del comitato esecutivo. La sanzione in caso di inosservanza di tali obblighi è molto grave, essendo prevista la decadenza se nel corso di un esercizio il sindaco non partecipa senza motivo a due riunioni, anche non consecutive del collegio o a due riunioni consecutive del cda o del comitato esecutivo o a una riunione assembleare.

Il 2403-bis,2 dispone che il collegio possa chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Si tratta di un diritto di informativa ad ampio raggio che concerne non soltanto la società nella quale si ricoprono la carica, ma anche le società da questa controllate. E' infine previsto che il collegio sindacale di soggetti incaricati del controllo contabile si scambino le informazioni acquisite (2409-septies).

Al fine di rendere l'azione del sindaco tempestiva la legge dispone che i sindaci possono avvalersi sotto la propria responsabilità e a proprie spese di propri dipendenti. Tuttavia gli amministratori possono rifiutare ai dipendenti l'accesso a informazioni riservate; rifiuto che non può mai essere opposto al sindaco personalmente.

Di tutte le attività condotte dal collegio deve essere dato conto nel libro delle adunanze delle deliberazioni del collegio sindacale. Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Affinché possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e la deliberazione è adottata con la maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di far annotare il proprio dissenso. Nella riunione deve redigersi un verbale, sottoscritto da tutti.

Il collegio, salva l'eccezionale ipotesi della totale mancanza dell'organo amministrativo, non è dotato di alcun potere gestionale. I suoi poteri di intervento diretto sono funzionali alla restaurazione della legalità, del rispetto dello statuto e della corretta amministrazione. A questo fine il potere più significativo è quello di convocazione dell'assemblea, qualora essa sia obbligatoria e non vi abbiano provveduto gli amministratori (2406). Al di fuori di tale ipotesi il collegio potrà convocare l'assemblea soltanto qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e di sia urgente necessità di provvedere. Dell'intenzione di convocare l'assemblea, il collegio deve dare comunicazione

al presidente del cda. Il collegio convoca l'assemblea per fornire ai soci un'adeguata informativa per invitarli ad assumere le deliberazioni che consentano di rimuovere le irregolarità riscontrate. Occorre ricordare il potere attribuito al collegio di impugnare le deliberazioni dell'assemblea e le deliberazioni del cda; di denunciare le gravi irregolarità di gestione al tribunale; e di e promuovere l'azione sociale nei confronti degli amministratori.

LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (2407,1). Quanto più l'incarico è delicato tanto più elevata dovrà essere la diligenza impiegata. A ciò si aggiunga il richiamo alla professionalità, caratteristica propria dell'adempimento dell'obbligazione da parte di tutti coloro che sono iscritti in albi professionali. Il creditore della prestazione, in questo caso la società, ha diritto di ricevere una prestazione che abbia tutte le caratteristiche di professionalità che ci si può attendere da quel tipo di professionista. I sindaci sono responsabili, da un lato, della verità delle loro attestazioni (rilevanza penale), dall'altro, della conservazione del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (2407,1). Il primo profilo coinvolge l'intera azione del collegio. Il secondo profilo constare invece l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti tutti i sindaci.

I sindaci sono inoltre responsabili, solidamente con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica (2407,2). E' questo solidamente il profilo più rilevante d'applicazione dell'azione di responsabilità.

Un secondo profilo riguarda l'esercizio da parte del collegio sindacale di e poteri attribuitigli per ripristinare la legalità gestionale e attenuare le conseguenze dannose degli atti illeciti eventualmente compiuti dagli amministratori. I sindaci sono tenuti a esercitare propri poteri con tempestività e fermezza: dovranno impugnare gli atti invalidi e promuovere, se del caso, l'azione sociale di responsabilità.

I sindaci sono responsabili nei confronti delle stesse categorie di soggetti su cui rispondono gli amministratori e sono soggetti alle stesse azioni (2407,3).

L'ORGANO DI CONTROLLO NEL SISTEMA DUALISTICO: IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo nel sistema dualistico ma gli sono attribuite anche competenze che nel sistema tradizionale sono attribuite all'assemblea, come l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori, o al cda, come l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari se previsto dallo statuto. Conseguentemente la disciplina del consiglio di sorveglianza è in parte ispirata a quella del cda nel sistema tradizionale e in larga misura a quello del collegio sindacale.

Il consiglio di sorveglianza è un organo collegiale composto da non meno di tre membri, anche non soci, che sono nominati dall'assemblea (fatte salve le consuete riserve di competenza a favore dello Stato o dei portatori di strumenti finanziari partecipativi), e che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Al fine di preservare l'indipendenza dell'organo, i soci che siano componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. A differenza dei modelli stranieri, non vi è alcuna previsione che consente l'accesso al consiglio di sorveglianza di rappresentanti dei lavoratori così come non è imposto alcun meccanismo di tutela delle minoranze.

L'assunzione della carica può essere subordinata dallo statuto al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e comunque almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono individuate dalla legge mediante un richiamo a quelle previste per i consiglieri d'amministrazione tradizionali, con l'aggiunta di due indispensabili elementi di indipendenza: il non essere membro del consiglio di gestione e non avere rapporti di lavoro con la società, con società controllate o con società soggette a comune controllo, idonei a compromettere l'indipendenza. Possono invece far parte del consiglio persone che intrattengono tali rapporti con la società controllante. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità e decadenza, così come per stare cause di incompatibilità o limiti all'assunzione di altri incarichi al fine di garantire un sufficiente apporto, anche in termini quantitativi, da parte del consigliere di sorveglianza.

Come il membro del cda e a differenza del componente del collegio sindacale nel sistema tradizionale, il consigliere di sorveglianza può essere revocato dall'assemblea in ogni tempo, fatto salvo il risarcimento del danno qualora la revoca non sia fondata su una giusta causa. È importante sottolineare però che, al fine di assicurare una maggiore stabilità e indipendenza del consiglio di sorveglianza, la revoca deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale.

Nel consiglio di sorveglianza non sono previsti meccanismi di cooptazione come avviene per il cda, né membri supplenti come avviene per il collegio sindacale, ma, in caso di necessità, i membri vengono sostituiti mediante deliberazione assembleare, da adottarsi senza indugio.

Due sono le funzioni attribuite nel sistema tradizionale all'assemblea: nomina, revoca e fissazione del compenso dei componenti del consiglio di gestione e approvazione del bilancio di esercizio e, ove si era dato, anche il bilancio consolidato. E tuttavia previsto dallo statuto possa disporre che, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la conferenza per l'approvazione del bilancio si attribuisce all'assemblea.

Il consiglio di sorveglianza ha poi le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale. Controlla, infatti, la gestione svolgendo le medesime funzioni del collegio sindacale per esplicito richiamo del 2403 e riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta. Nell'ambito della poteri di controllo si inserisce sia il potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti del consiglio di gestione, sia il potere di denunciare al tribunale il compimento di gravi irregolarità da parte del consiglio di gestione. Va osservato che tale potere non assume particolare significatività nel sistema dualistico, visto che il consiglio di sorveglianza ha il potere di revocare i membri del consiglio di gestione, potere di cui non è dotato il collegio sindacale.

Per le società non quotate la disciplina non opera alcun richiamo ai poteri di ispezione controllo che aspettano ai sindaci nel sistema tradizionale. Pertanto, l'attività di controllo essendo priva di alcuni utili strumenti, dovrà fondarsi esclusivamente sul potere di chiedere al consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sullo scambio di informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate. A tal proposito è previsto che per poter svolgere i propri compiti, il consiglio di sorveglianza è legittimato ad assistere alle adunanze del consiglio di gestione ed è obbligato ad assistere alle riunioni assembleari.

Con riguardo infine alle funzioni attribuite al cda tradizionale, è disposto che, ove sia previsto dallo statuto, il consiglio di sorveglianza delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. La norma (2409-terdecies) a cura di precisare che resta ferma in ogni caso la responsabilità del consiglio di gestione per gli atti compiuti. La disposizione non determina pertanto l'interferenza del consiglio di sorveglianza nella gestione della società, che rimane prerogativa esclusiva del consiglio di gestione. La diligenza dovuta dai membri del consiglio di sorveglianza è assimilabile a quella cui sono tenuti consiglieri di amministrazione tradizionali. A differenza di questi, però, per i consiglieri di sorveglianza la norma non fa riferimento alle loro specifiche competenze. A differenza dei membri del collegio sindacale non viene menzionato il requisito della professionalità richiesta dalla natura dell'incarico. È prevista poi una responsabilità solidale dei membri del consiglio di sorveglianza con i membri del consiglio di gestione in relazione ai danni, determinati da atti od omissioni gestionali, che non si sarebbero prodotti se il consiglio di sorveglianza avesse vigilato in conformità ai propri obblighi.

L'ORGANO DI CONTROLLO NEL SISTEMA MONISTICO: IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Nel sistema monistico i controlli interni, con esclusione del controllo contabile di competenza di un revisore esterno, sono affidati al comitato per il controllo sulla gestione costituito in seno al cda.

Il comitato è composto da un numero minimo di due componenti (tre per le società aperte). Possono fare parte del comitato di amministratori che siano indipendenti, abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto, non abbiano incarichi operativi all'interno della società. Inoltre, almeno uno dei membri del comitato deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, al fine di costituire un utile elemento di coordinamento con il revisore contabile esterno.

Il comitato per il controllo deve: eleggere al suo interno il presidente; vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; svolgere gli ulteriori compiti eventualmente affidatigli dal cda. Rispetto ai doveri del collegio sindacale risulta omesso il dovere di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto e il dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Se ne deduce che il legislatore, in tale sistema, ha considerato per o attribuire al comitato di controllo doveri di vigilanza che i componenti devono in ogni caso svolgere nella loro qualità di amministratori.

Al fine di assicurare che la composizione del comitato per il controllo rispecchi sempre la previsione normativa, regole particolari sono previste per le ipotesi in cui si renda necessaria la sostituzione dei suoi membri. Il consiglio deve in primo luogo scegliere all'interno dei suoi membri coloro che siano in possesso dei requisiti imposti dalla legge e dallo statuto, in secondo luogo, e questo non è possibile, deve procedere alla cooptazione di un nuovo

consigliere dotato dei requisiti necessari. La ragione della norma va ricercata nella necessità di fare sì che i soggetti preposti al controllo della gestione vengano scelti nell'ambito degli amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Il comitato per il controllo è disciplinato per alcuni aspetti dalle norme sul collegio sindacale. Il comitato deve, infatti, riunirsi ogni 90 giorni: si costituisce con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Deve, inoltre, partecipare alle riunioni dell'assemblea, del cda e del comitato esecutivo come del resto il collegio sindacale, ma a differenza del consiglio di sorveglianza che ha il diritto ma non l'obbligo, di farlo. A differenza del collegio sindacale non sono previste decadenze per la mancata ingiustificata partecipazione alle riunioni degli organi sociali, che sarà soltanto l'indice di scarsa diligenza.

Deve essere infine osservato che a differenza degli altri due sistemi, l'organo di controllo nel sistema monistico, come appare inevitabile in virtù della sua composizione, considerato il bene a parte solo soggetti che sono anche amministratori, non è dotato del potere di promuovere l'azione sociale di responsabilità. A differenza del collegio sindacale, ma come il consiglio di sorveglianza, il comitato non è dotato di stabilità rafforzata, essendo i suoi membri revocabili, per deliberazione dell'assemblea, senza particolari vincoli, se non l'obbligo risarcitorio in assenza di giusta causa.

IL CONTROLLO CONTABILE

Ad eccezione del caso delle società chiuse che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (per le quali lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale) il controllo contabile è affidato a un revisore esterno (2409-bis), che può essere un revisore contabile o una società di revisione. Tale alternativa non è consentita alle società aperte e dalle società controllate da società quotate, il cui revisore esterno deve essere in ogni caso una società di revisione.

Il soggetto incaricato di effettuare il controllo contabile è tenuto a verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei e di gestione e a verificare se il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Infine è tenuto ad esprimere con apposita relazione a un giudizio sul bilancio d'esercizio sul bilancio consolidato. Il contenuto di tale relazione non è disciplinato nel dettaglio dalla legge.

Per lo svolgimento della propria funzione e revisori possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo a procedere di ispezioni. Sono obbligati a documentare l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società. Al fine di garantire l'efficienza dei controlli è previsto di revisori esterni e i membri degli organi di controllo interni si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti.

L'incarico è conferito dall'assemblea (salvo che per il primo revisore, nominato dall'apposito tipo), sentito il parere del collegio sindacale. Contestualmente alla nomina viene determinato anche il compenso. La durata dell'incarico è di tre esercizi, con scadenza in coincidenza con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. L'incarico è rinnovabile.

A protezione dell'indipendenza del revisore, il 2409-quater dispone che l'incarico può essere revocato, soltanto per giusta causa e che la deliberazione assembleare di revoca deve essere approvata dal tribunale.

Anche per i revisori contabili sono previste cause di ineleggibilità che operano come cause di decadenza nel caso in cui risulti nominato un soggetto ineleggibile. Costituiscono causa di ineleggibilità, oltre a tutte le cause previste per il collegio sindacale, la carica di sindaco della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano di quelle sottoposte al comune controllo. La sua può ampliare la gamma delle cause di ineleggibilità e fissare ulteriori requisiti di professionalità.

Un rigoroso regime di responsabilità è applicato anche ai revisori. Il 2409-sexies, infatti, richiama per intero il 2407 in materia di responsabilità dei sindaci e afferma che i soggetti incaricati del controllo contabile sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Quando il controllo è affidato a una società di revisione, i professionisti che per essa svolgono il controllo sono responsabili in solido con la società.

IL CONTROLLO DELLE AUTORITÀ DI SETTORE

Vi sono delle attività che, in virtù della loro rilevanza, determinano la necessità che siano approntati particolari controlli pubblici. Spicca per importanza e il settore bancario, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. I soggetti vigilati sono le banche, a gruppi bancari e gli intermediari finanziari. La Banca d'Italia ha riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

Con riguardo agli intermediari finanziari la Consob svolge la complementare funzione di vigilanza.

L'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) vigila sulle imprese di assicurazione.

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le S.p.A. sono sottoposte al possibile controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria svolto per ristabilire la legalità eventualmente venuta meno (2409).

Presupposto dell'intervento dell'autorità giudiziaria è una denuncia rivolta al tribunale, dalla quale risulti la sussistenza del fondato sospetto che gli amministratori, violando i loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società. Si tratta di irregolarità gestionali non rimediabili con gli ordinari strumenti di tutela. Anche questo strumento, come ogni altra forma di controllo, non alla natura di un giudizio sul merito degli atti di gestione, ma di un controllo di legalità sull'attività gestionale.

Legittimati a prendere la denuncia sono i soci rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società aperte, il ventesimo, nonché l'organo di controllo. Nelle società aperte la denuncia può essere presentata anche dal pubblico ministero, e, nelle società italiane quotate in Italia, anche dalla Consob, quando viene il sospetto di gravi irregolarità commesse dai sindaci.

Il soggetto denunciando e non deve offrire alla prova dell'irregolarità, ma gli elementi che consentono di considerare il sospetto fondato. Se ne deduce che non è necessaria la prova dell'esistenza di irregolarità, ma non è sufficiente la semplice enunciazione di ipotesi. Occorre invece l'indicazione è la prova di fatti specifici che, seppure non concretano di per sé l'ipotesi di irregolarità, siano però tali da fungere da indizi della esistenza di quest'ultima. Il primo atto del tribunale è la convocazione di amministratori e sindaci affinché questi siano sentiti in camera di consiglio. Nel caso il sospetto non venga superato, il tribunale potrà ordinare l'ispezione della società al fine di acquisire tutti gli elementi utili.

L'assemblea può neutralizzare il procedimento sostituendo amministratori e sindaci. In questo caso il tribunale non ordina l'ispezione sospende il procedimento per un periodo determinato, durante il quale i nuovi organi devono accertare l'eventuale sussistenza delle violazioni e, in caso positivo, attivarsi per eliminarle, riferendo al tribunale. Se le violazioni denunciate sussistono, o se i nuovi organi non sono stati in grado di eliminarle, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori a convocare l'assemblea, affinché questa adotti le deliberazioni conseguenti.

Nei casi più gravi e cioè quando il tribunale ritiene che la semplice sostituzione degli organi sociali non potrà condurre al superamento delle irregolarità il tribunale può revocare gli amministratori eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario determinandone poteri e durata. L'amministratore giudiziario non è un amministratore ai sensi del 2384 ma è organo pubblico. Può promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, ma l'azione può essere oggetto di rinuncia o transazione con le modalità consuete. L'amministratore giudiziario dovrà prima della scadenza del suo incarico a rendere conto al tribunale a convocare a presiedere l'assemblea per la nomina dei nuovi organi sociali o se del caso, proporre la messa in liquidazione della società.